

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1879

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io ho chiesto di parlare per completare il concetto esposto poco fa in risposta alle osservazioni dell'onorevole Minghetti. L'onorevole Minghetti ha messo gravemente in dubbio la portata finanziaria del presente disegno di legge. Alcuni schiarimenti sono già stati dati dall'onorevole Romeo, membro della Commissione; io potrò aggiungere che un'altra fonte di maggiore entrata per le finanze deriverà dalla parte di questa legge che riguarda l'autorizzazione di società anonime od in accomandita per azioni e le modificazioni ai loro statuti, ma più specialmente dalle tasse sulle licenze che si accordano a termini della legge di sicurezza pubblica.

La nuova tabella proposta dal Ministero ed approvata dalla Commissione, dovrebbe, secondo i calcoli già fatti, dare un provento assai più considerevole di quello che attualmente si ottiene. Del resto ho dichiarato poco fa di non aver presenti in questo momento tutti gli elementi di calcolo riguardo alle previsioni che furono fatte allorchè fu presentato questo progetto di legge, e che sono state rifatte con maggiore studio in seguito alle modificazioni che vi ha portato la Commissione.

Non tarderà, credo, a venire il giorno di una discussione finanziaria, in occasione dei bilanci, od in altra occasione qualunque. Allora potrò dare alla Camera tutti gli schiarimenti più particolareggiati sopra questa materia, e la prova di ciò che ho affermato con convincimento, vale a dire che questa legge può dare all'erario una maggiore entrata di tre milioni circa. Nè questo deve recar meraviglia, quando pensiamo al provento che le finanze d'altri paesi traggono da questa stessa materia imponibile che abbiamo ora sotto le mani.

Poichè ho la parola mi permetterò di fare un'altra osservazione d'indole generale.

Questo disegno di legge deve considerarsi coordinato al sistema finanziario, che il Ministero ha esposto in altra occasione alla Camera e che la Camera ha approvato. Si tratta di procedere via via nella trasformazione dei tributi.

È stato detto e ripetuto varie volte in quest'Aula che bisogna gravare i consumi voluttuari assai più degli utili; gravare i consumi utili assai più dei consumi necessari.

Questo sistema che si è seguito in altri paesi, si è cominciato ad attuare anche presso di noi; quindi non deve recar meraviglia che si presenti un progetto di legge, per far pagare un pochino di più il divertimento della caccia.

Capisco che c'è pure lo scopo della difesa persc-

nale nel permesso pel porto d'arme; ma conviene trovar modo perchè il favore della difesa personale non diventi anco favore eccessivo per l'esercizio voluttuario della caccia, pel quale spesso si adopera la stessa qualità di armi.

Facendo distinzione tra armi e armi, mentre l'arma meno gravata può servire anche per l'uso voluttuario della caccia, si verrebbe a contraddire al fine razionale ed economico della legge ed a far mancare quel maggior provento per l'erario che noi ci attendiamo.

Debbo anche avvertire che non bisogna confondere alcune questioni che sono proprie e attinenti al subietto della presente legge, con altre che sono relative ad altre leggi, o ad altre materie.

Per esempio, si è molto parlato di proibire assolutamente la licenza pel porto d'armi corte, di armi insidiose; ma in questa legge non si permette, nè si vieta: in questa legge si stabilisce solamente la tassa sulla concessione governativa della licenza da caccia e del porto d'arma, nei casi in cui altre leggi autorizzano coteste concessioni e nei casi in cui il ministro dell'interno, per ragione di sicurezza pubblica, crede di darle o negarle. Tutto ciò che si riferisce alle questioni di pubblica sicurezza è adunque affatto estraneo alla presente legge, la quale contempla una concessione e la grava di una tassa. Se questa concessione dev'essere fatta in un modo piuttostochè in un altro, se dev'essere accordata o negata, ciò dev'essere argomento di altre leggi, ciò dev'essere regolato da altri criteri d'amministrazione e di politica interna.

Io quindi vorrei escluso da questa discussione tutto ciò che riguarda la convenienza d'accordare o negare il permesso.

E poichè ho la parola, mi permetto di rivolgere una preghiera alla Camera per rendere meno intralciata la discussione di questa legge, che voglia discutere distintamente ciascun numero della tabella, incominciando cioè col numero 6: « Decreti reali di autorizzazione a cambiamento di cognomi, » per passare poi al numero 8 e così di seguito secondo l'ordine della tabella. Quando saremo al numero 49: « Permesso annuale di portare armi, ecc., » si potrà trattare delle varie proposte che sono state accennate e delle obbiezioni che sono state fatte.

**PRRSIDENTE.** L'onorevole Filà ha facoltà di parlare.

**FILÀ-ASTOLFONE.** Se v'è cosa per cui io debba allietarmi, è quella di vedere come le mie poche osservazioni ebbero naturalmente la virtù d'interessare e suscitare nella Camera tutti coloro i quali, come me, praticamente s'intendono dell'argomento di cui discutiamo. E perchè non mi allontani dalle osserva-